

## IL CONGUAGLIO ANNUO DEI CONTRIBUTI INPS

Per effetto di alcune normative particolari, può essere necessario effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.

L'INPS, con la circolare 13 dicembre 2013 n. 174, ha fornito alcune precisazioni riguardanti le operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno in particolare per i riflessi sulla denuncia UNIEMENS, i versamenti delle quote di TFR e la rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e la relativa impostasostitutiva.

I relativi adempimenti potranno essere effettuati oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2013 (scadenza 16 gennaio 2014), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2014 (scadenza 17 febbraio 2014), senza aggravio di oneri accessori (deliberazione Consiglio di Amministrazione 26.3.1993 n. 5).

La circolare precisa inoltre che, poichè le operazioni di conguaglio riguardano anche il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e le relative misure compensative, queste potranno avvenire anche con la denuncia di febbraio 2014 (scadenza 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.

Le operazioni del conguaglio previdenziale possono interessare:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile;
- contributo aggiuntivo IVS 1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie;
- fringe benefit esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta;
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
- rivalutazione annuale del TFR al Fondo di Tesoreria;
- operazioni soci etarie.

### ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% AL FONDO PENSIONI

L'art. 3 ter del D.L. 19.9.1992 n. 384 (1), convertito nella Legge 14.11.1992 n. 438 (2), ha istituito, a decorre dal 1° Gennaio 1993, un'aliquota aggiuntiva nella misura dell'1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a favore dei regimi pensionistici pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore stesso inferiori al 10%.

Poiché per l'anno 2013 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a **€ 45.530,00 annui (= € 3.794,00 mensili per 12 mensilità)**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata soltanto sulla retribuzione che eccede tale limite.

La circolare precisa che, ai fini del versamento l'aliquota aggiuntiva dell'1%, deve essere utilizzato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti.

L'INPS rammenta che, le operazioni di conguaglio si rendono, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

### MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO E PENSIONISTICO

L'art. 2, comma 18, della Legge 8.8.1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico) (3), ha introdotto, dal 1.1.1996, il **massimale contributivo e pensionistico annuo, per il 2013 pari a € 99.034,00** rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per i lavoratori :

a - che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie dal 1.1.1996, cioè i neo assunti privi di alcuna precedente anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;

b - che optano per il nuovo sistema contributivo (4), con effetto sui periodi successivi all'opzione.

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione, sino al raggiungimento del tetto, e sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione.

L'INPS con la circolare 13 dicembre 2013 n. 174 rammenta che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulta retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

### PRESTITI AI DIPENDENTI

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Attualmente la Banca Centrale Europea, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) allo **0,25 %** a decorrere dal 13 novembre 2013.

La circolare INPS 13 dicembre 2013 n. 174, può essere consultata nel sito dell'Istituto all'indirizzo:

(<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20174%20del%2013-12-2013.pdf>)

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1992 pag. L/896.

(2) Cfr. APIAPPUNTI n. 10/Novembre 1992 pag. L/1053.

(3) cfr. APIAPPUNTI n. 8/Agosto -Settembre 1995 pag. L/675, APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1996 pag. L/811 e APIAPPUNTI n. 3/Marzo-Aprile 1997 pag. L/179.

(4) I lavoratori che possono esercitare l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo (art. 2 D.L. 28.9.2000 n. 355) sono:

- i soggetti che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva con diritto alla pensione prorata, determinata cioè dalla somma della quota di pensione maturata al 31.12.1995 con il sistema retributivo e della quota di pensione maturata successivamente con il sistema contributivo (art. 1, comma 12 della Legge 8.8.1995 n. 335).

Tale opzione è esercitabile a condizione che i lavoratori abbiano maturato un'anzianità retributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo (art. 1, comma 23 della Legge 8.8.1995 n. 335).

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it).

Brescia, 20 dicembre 2013